

CCLXXX.

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Presentazione):	
PRESIDENTE	10549	GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	10559
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):		PRESIDENTE	10559
PRESIDENTE	10549	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disegni e proposta di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):		Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 (608)	10560
PRESIDENTE	10550	PRESIDENTE	10560
Interrogazioni (Svolgimento):		LONGHENA	10560
PRESIDENTE	10550	SMITH	10563
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	10550	BENVENUTI	10568
CESSI	10551	RUSSO PEREZ	10580
COTELJESSA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	10552, 10557	BARTOLE	10585
FAILLA	10553	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
GUERRIERI EMANUELE	10554	PRESIDENTE	10586, 10589
LUPIS	10556		
RODINÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	10557		
CALOSSO	10557		
Disegno di legge (Discussione):			
Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (564)	10558		
PRESIDENTE	10558		
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Discussione):			
CARONITI ed altri: Modifica dell'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore (604-B)	10559		
PRESIDENTE	10559		

La seduta comincia alle 17.

MERLONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Berti Giuseppe fu Giovanni, De Vita, Guidi Cingolani Angela Maria, Jervolino Maria, Martinelli, Moro Francesco, Pera, Pugliese, Raimondi e Rumor.

(Sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1949

fabbriche producono materiale che pare sia dannoso.

Per questi motivi, onorevole alto commissario, non posso dichiararmi soddisfatto delle sue dichiarazioni. Mi auguro che i provvedimenti da noi oggi invocati e sollecitati vengano presi con una certa urgenza e nella misura che il caso richiede.

COTELLESA, *Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei rilevare che il problema della cloromicetina è ben diverso da come è stato segnalato dagli onorevoli Failla e Lupis. Si tratta di un prodotto americano, da poco immesso in commercio, per il trattamento dell'infezione tifoidea. Noi abbiamo dovuto fare importare il prodotto e disporre l'invio di un quantitativo nei limiti di quanto ce ne è pervenuto, per metterlo a disposizione del comune di Pozzallo.

Io però nella mia risposta non ho affatto precisato che l'Alto Commissariato si è limitato alle provvidenze già prese e che non segua con il maggiore interesse l'epidemia in corso, tanto è vero che è sul posto un ispettore generale sanitario il quale giornalmente invia telegrafica relazione di ciò che avviene, onde poter disporre le provvidenze per quanto necessario per l'epidemia in corso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Calosso, Bianchi Bianca, Ben-nani e Longhena, al ministro della difesa, « per sapere in base a quali orientamenti sia stato espulso dalla scuola di allievo ufficiale di complemento e messo in prigione l'obiettore di coscienza soldato Pietro Pinna del 1° C. A. R. di Casale Monferrato; e se — oltre ai motivi generali di origine cristiana e alla possibilità d'impiegare i coraggiosi obiettori di coscienza in utili servizi dove non si uccide ma si può essere uccisi — si sia tenuto conto del principio tecnico (espresso nei libri del Machiavelli e in altri testi d'arte militare) che i migliori eserciti sono quelli che non amano la guerra, nonché dell'esperienza secondo la quale i regimi dov'è ammessa la obiezione di coscienza di solito vincono le guerre ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Informo gli onorevoli interroganti che il giovane Pinna Pietro di Pietro non è stato espulso dal corso allievi ufficiali di complemento, al quale egli aveva chiesto

volontariamente di partecipare, ma ne fu invece dimesso a sua domanda.

Quanto allo stato di detenzione del Pinna, preciso che costui, chiamato dopo la dimissione dal corso a prestare il normale servizio di leva ed assegnato al C. A. R. di Casale Monferrato, in detto centro si rifiutò di adempiere ai suoi doveri di soldato, rispondendo alle reiterate esortazioni dei superiori che i propri sentimenti religiosi e la sua coscienza gli vietavano di accettare l'obbligatorietà del servizio militare sancita dalla Costituzione.

Dato un tale comportamento, era naturale che il Pinna venisse deferito al tribunale militare per il reato di disobbedienza ai sensi dell'articolo 173 del codice penale militare di pace, e ciò ha portato all'arresto dell'imputato su mandato di cattura emesso dalla procura militare di Torino in data 8 marzo 1949.

In questa situazione di fatto non comprendo davvero come gli onorevoli interroganti abbiano trovato materia per rivolgere un'interrogazione al ministro della difesa sul caso del Pinna, dal momento che essi ben sanno che in Italia vige il sistema della coscrizione obbligatoria e che per ciò non possono non convenire che nella fattispecie ci si trova di fronte ad un normale caso di applicazione della legge vigente.

Tutte le osservazioni di carattere filosofico e storico con le quali l'interrogante ha ritenuto di accompagnare il caso succitato non hanno alcun rilievo, data l'attuale struttura etico-militare delle forze armate italiane e, comunque, non sono pertinenti al caso in esame perché i principi non accolti dalla legislazione in vigore non hanno alcuna influenza ai fini della valutazione di un fatto costituente reato, almeno nei suoi elementi obiettivi, secondo le norme concrete di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Calosso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALOSSO. Non solo non mi dichiaro soddisfatto, ma sono indignato (*Commenti*), perché non si è risposto affatto alla mia domanda! Anzitutto, l'onorevole sottosegretario di Stato mi dice del regolamento, mentre invece io ponevo un problema cristiano, e un problema militare di sostanza. Lasciamo pure andare il cristianesimo, onorevole sottosegretario: non pretendo ciò da un sottosegretario, sia pure democristiano...

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La risposta data riguarda la risoluzione, in base alle norme di diritto obiettivo, di un caso concreto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1949

CALOSSO. So che l'obiezione di coscienza non è ammessa in Italia. Ma non è questo il soggetto della mia interrogazione. Vediamo se riusciamo a far capire al Ministero della guerra (nonostante lo scandalo eventuale comprensibile degli ufficiali effettivi penso a mio padre, buonanima, vecchio ufficiale effettivo piemontese, gran galantuomo) che i paesi in cui è ammessa l'obiezione di coscienza, come ad esempio l'Inghilterra e l'America, di solito vincono le guerre, anzi nei secoli scorsi questi paesi hanno vinto sempre le guerre.

Non dico che ci sia un rapporto di causa ed effetto. Mi limito a osservare un fatto strano, illogico, ma che non può non interessare i tecnici militari.

Comunque, io avevo posto la questione in modo da venire incontro alla mentalità del Ministero della guerra! Comprendo che il ministro protesti quando si parla di cristianesimo (esso ha il diritto di non conoscerlo); ma il problema tecnico-militare non potete trascurarlo!

Ripeto: sono indignato! Ho finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo previsto per le interrogazioni, proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti. (564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrainposte di confine, dei

sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

Zucchero	Q.li	24.000
Caffè	»	2.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in polvere	»	2.200
The	»	50
Olî di semi	»	6.000
Spiriti, liquori ed acquaviti compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione, per usi familiari, in piccoli alambicchi	H.li	1.000
Alcool denaturato	»	2.000
Birra	»	9.000
Benzina	Q.li	15.000
Gasolio	»	15.000
Petrolio	»	3.000
Olî lubrificanti	»	1.000
Libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi	L.	5.000.000

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« La esenzione prevista dal precedente articolo 1 è estesa alla imposta generale sulla entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« È inoltre consentito l'esonero dal pagamento della imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle d'Aosta, per uso proprio con generatrici di potenzialità non superiore a chilowatt 5, non collegate ad altri impianti di produzione o di distribuzione.

« Resta fermo peraltro l'obbligo della denuncia delle predette officine elettriche generatrici nonché per gli alambicchi per uso familiare, la osservanza delle disposizioni generali di denuncia, dichiarazione di lavoro e conseguente vigilanza, stabilite dalle leggi